SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

STUDIO TECNICO Arch. MERICI TIZIANO

COMUNE DI POZZOLENGO PROVINCIA DI BRESCIA

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA Denominato

« MESCOLARO»

Articoli 12 e 14, legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale		
n o	del	
<i>Approvato</i> con delibe	erazione della Giunta Comunale	
n	_del	

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA

), avanti a	de			
avanti		sottoscritto	, segretario	comunale del	Comune di
97, comma 4, lett sono costituiti i Si	era c), del dec	reto legislativo 18 ago	sto 2000, n. 267si	petente ai sens	i dell'articolo
residente in Pozz in qualità di prop	zolengo via (prietariao dell'i	ozzolengo (Bs) il 04/0 Castello n.8 immobile situato rel Co ato al Catasto Edilizio	omune censuario		
Foglio n. 22 N	lappale n. 110	0 sub. 13 da tra	sformare in resid	lenza	
e il sigArea Tecnica Edi e per conto dello 2001, n. 165 e de 267, allo scopo a dell'articolo 50, c	lizia privata, U stesso Comur ell'articolo 107 autorizzato co omma 10, del	ente atto denominato s , nato a (rbanistica del Comune ne ai sensi dell'articolo , commi 2 e 3, lettera n atto del Sindaco p citato decreto legisla omune», dall'altra part) il e di Pozzolengo (lo 4, comma 2, del c),del decreto leg rot. n ativo n. 267/2000	in qualità di BS), che qui interv decreto legislativ gislativo 18 agosto in data	Dirigente dell' viene in nome vo 30 marzo o 2000, n. ai sensi
PREMESSO					
dell' immobile into obblighi derivanti che il compendio un volume di mc .	eressato e co dalla convenzi immobiliare (379,26 e nel v	renuto proprietario rec onseguentemente di e ione; oggetto di piano di re vigente Piano di Gover divenuto eff	essere in grado de ecupero ha una co rno del Territorio a	di assumere sen: onsistenza pari a approvato con del	za riserve gli mq. 126,42ed iberazione del
della Regione Lor	mbardia n	in data, è clas	ssificato come seg	jue:	
art.75 ambito di produzione	del tessuto a	gricolo con vocazior	ne agrituristica,co	olture specializz	ate ed attività
autorizzata ad use N.T.A. del P.G.T. dall'attività agrico	o agricolo per è possibile, co la, procedere a azione di civ	npendio risultano esis i quali in conformità co ondizionatamente alla attraverso la procedu ile abitazione second	on i disposti norm dismissione degli ıra di Piano di F	ativi di cui all'art. stessi da oltre 5 Recupero col rec	69.3 della anni cupero degli

C) che l'art. 40 ter. comma 2 della L.R. 12/2005 consente, previo dichiarazione dell'avente titolo, il recupero degli edifici rurali che siano stati dismessi da almeno 3 anni dall'attività agricola;

D) che sul comparto non gravano vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla procedura di piano di recupero previsto o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità;

A) La domanda di autorizzazione al piano di recupero per cambio di destinazione d'uso senza opere

VISTI

<u>ediliz</u>	<u>:ie</u> , con i relativi allegati, presentata al pro	otocollo comunale al n	del
B) La de	eliberazione della Giunta Comunale n.	in data	esecutiva, con la quale
veniv	a adottato il piano di recupero;		 -
C) L'atte	stazione di avvenuti pubblicazione e dep	osito del piano di recupero	, nelle forme di legge, in
segui	to ai quali non sono pervenute osservazio	ni;	
(ovve	ro, in presenza di osservazioni)		
in seg	guito ai quali sono pervenute n	_ osservazioni;	
D) La de	eliberazione della Giunta Comunale n	in data	, esecutiva, con la
quale	è stato approvato definitivamente il piano	di recupero;	
(ovve	ro, in presenza di osservazioni)		
con I	a quale solo state esaminate le osserva	azioni, sono state espress	se le controdeduzioni alle
osser	vazioni ed è stato definitivamente approva	ato il piano di recupero;	
E) L'artic	colo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150), come modificato dall'artic	olo 8 della legge 6 agosto
1967	, n. 765, gli articoli 28 e 30 della legge 5 aç	gosto 1978, n. 457, gli artico	oli 12, 14 e 46 della legge
regio	nale 11 marzo 2005, n. 12;		

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. Il recuperante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lo stesso vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
- 2. Il recuperante è obbligato in solido per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo; si devono pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal recuperante con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.
- 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal recuperante non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
- 4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

- 1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della formale stipula della convenzione.
- 2. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 3 (TRE) anni. Entro lo stesso termine il recuperante deve aver conseguito l'ottenimento degli atti di assenso o presentato permesso di costruire/SCIA per la completa realizzazione degli interventi .

ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Trattando il piano di recupero il cambio di destinazione d'uso di immobili esistenti già allacciati e provvisti di sotto-servizi da destinazione agricola in destinazioni di civile abitazione non vengono previste opere di urbanizzazione primaria.

ART. 5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Non sono previste opere di urbanizzazione secondaria all'interno del comparto di recupero.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

La ditta attuatrice prende atto che l'intervento di cui al presente Piano di Recupero comporta la corresponsione del contributo di costruzione commisurato:

- 1. all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria
- 2. all'incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria
- 3. al costo di costruzione

con importi suddivisi secondo le varie destinazioni contributo che secondo le tariffe oggi vigenti risulta il seguente:

6.1 Contributo destinazione residenziale

Totale contributo di costruzione destinazione residenziale			
- per costo di costruzione:	mq. 126,42.x €/mqx %=	€	
- per opere di urbanizzazione secondaria:	mc 379,26x €/mc=	€	
- per opere di urbanizzazione primaria:	mc 379,26 x €/mc=	€	

Il contributo dovuto sarà comunque quello risultante dall'applicazione delle tariffe vigenti al momento del rilascio del Permesso di costruire.

ART. 7 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

Ai sensi del Piano dei Servizi integrante il vigente Piano di Governo del Territorio e in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riguardo al principio di irretroattività della disciplina urbanistica, le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano di recupero, sono così quantificate:

Aree per attrezzature e servizi pubblici teoriche di pertinenza dell'intervento risultante dall'attuazione del piano di recupero in relazione alle superfici e volumi, si rende necessario reperire le seguenti superfici a standards calcolate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7.1 DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Relativamente alla destinazione residenziale il dimensionamento dello standard

prevede: quantificazione abitanti = 150 mc/abitante

volumetria residenziale prevista = mc. 379,26

Abitanti previsti= 379,26/ 150= 2,53 Standard residenziale = 40 mg./abit.

Standard previsto per la destinazione residenziale= abit. 2,53x mq/ab. 40 = mq. 101,20

RIEPILOGO DOTAZIONE STANDARDS

IDENTIFICATIVO	DESTINAZIONE	STANDARDS
	Civile Abitazione	101,20
	Totale Standards	101,20

ART. 8 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE

La Ditta Attuatrice in relazione a quanto previsto dall'Art. 46 della Legge Regionale 12/2005, si obbliga per sé e per i propri aventi diritto, a qualsiasi titolo a monetizzare al 100% le aree per "attrezzature e servizi pubblici" così come già conteggiate nel precedente Art. 7 e pari a mg. **101,20.**

La monetizzazione sarà: Mq. 101,20 x €/mq. 50,00= € 5.060,00

L'importo totale della monetizzazione è versato dalla Ditta Attuatrice alla Tesoreria del Comune all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato all'utilità conseguita in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili

ART. 9 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

- 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione il recuperante può presentare la domanda per ottenere il permesso di costruire ovvero la segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano di recupero, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.
- 2. L'efficacia del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo dovuto per il cambio di destinazione d'uso di cui all'articolo 16 del d.P.R. n. 380/2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12/2005 con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo o giorno successivo alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di inizio attività.
- 3. Gli importi del contributo dovuto sono richiamati nel precedente articolo "6".

ART. 10 - VARIANTI

- 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12/2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano di recupero, che non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
- 2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e in particolare, alle norme di attuazione del piano di recupero e ai criteri

costruttivi ivi previsti:

- a) l'edificazione di volumi e di spazi con titolo edilizio;
- b) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano di recupero, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
- c) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni alle aree di pertinenza dei singoli edifici.
- 3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
- 4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, ovvero le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell'articolo 16, per i quali sia obbligatoriamenteda reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano di recupero, che tenga conto di quanto già realizzato.
- 5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

ART. 11 - DURATA DEL PIANO DI RECUPERO

Il periodo di validità della presente convenzione è fissato in anni 5 (cinque) a decorrere dall'approvazione definitiva del Piano stesso.

ART. 12 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

- 1. Il progetto di piano di recupero è composto da:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) documentazione fotografica;
 - c) esame impatto paesistico del progetto
 - d) elaborati grafici urbanistici composti da n. 4 tavole
- 2. Il progetto di piano di recupero è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e il recuperante, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.
- 3. Per tutta la durata della convenzione il recuperante si obbliga a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, un numero di 1 copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali.

ART. 13 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarilie ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del recuperante.

ART. 14 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

- 4. I recuperanti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
- 5. I recuperanti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
- 6. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio (23); trova altresì applicazione, per quanto occorra, l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Letto, confermato e sottoscritto, lì	
Il Recuperante	per il Comune